



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Ing. Giulio Epis  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo

Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Luca Brevi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Daniele Corlazzoli  
Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Avv. Claudia Marinozzi  
Dott.ssa Giulia Masula  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Elena Nossa  
Dott. Matteo Pagliaroli  
Dott. Franco Patti  
Dott.ssa Federica Prometti  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott. Daniel Vanoli  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti  
Dott.ssa Ylenia Del Prato  
Dott.ssa Grazia Illipronti  
Dott. Stefano Macalli  
Dott.ssa Federica Minaudo  
Dott.ssa Claudia Zonca

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

## Circolare n. 21 del 18/05/2026

### LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLA GOVERNANCE DELLE S.P.A. - D.LGS. N. 47/2026

#### Quadro generale e fonte normativa

Il D.lgs. n. 47 del 27 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 (Supplemento Ordinario n. 14) ed in vigore dal 29 aprile 2026, attua la delega contenuta nell'articolo 19, Legge n. 21/2024, (c.d. Legge Capitali).

La riforma persegue un duplice obiettivo:

- da un lato, riformare in modo organico il Testo Unico della Finanza (TUF, D.lgs. 58/1998);
- dall'altro, modificare profondamente le disposizioni del Codice civile in materia di società di capitali che attengono alla governance e alla composizione degli organi societari; si tratta, in linea generale, di novità introdotte per favorire l'istituzione di sistemi di amministrazione e controllo adeguati anche in termini di professionalità, rappresentatività (anche di genere) e trasparenza, in seno agli organi sociali **delle società quotate**;

con l'intento di favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio e aumentare la competitività del mercato italiano.

Particolare rilievo assumono le misure riguardanti i sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni, ambito nel quale viene effettuato un complessivo riassetto volto a migliorare la qualità della governance societaria, accrescere la trasparenza dei processi decisionali e rafforzare l'efficacia dei presidi di vigilanza interna. Le modifiche riguardano, tra l'altro, la disciplina del sistema di controllo interno e di gestione del rischio, la ripartizione delle competenze tra organi sociali, il ruolo e le responsabilità degli amministratori, nonché il funzionamento e i poteri degli organi di controllo, con l'obiettivo di assicurare un assetto più coerente con le migliori prassi internazionali e con le esigenze di un mercato dei capitali in continua evoluzione.

Di seguito si fornisce una sintesi delle principali novità introdotte:

### **Parificazione e autonomia dei modelli di governance**

Con specifico riferimento alle società per azioni, l'art. 9 del Decreto ridisegna in modo sistematico la disciplina degli organi di amministrazione e controllo, superando l'impostazione tradizionale del Codice civile e attribuendo piena autonomia regolatoria ai diversi modelli di governance.

La novità più rilevante sul piano strutturale è la piena parificazione tra i tre modelli di amministrazione e controllo:

- Sistema tradizionale (Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale);
- Sistema dualistico (Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza);
- Sistema monistico (Consiglio di amministrazione e Comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno).

La modifica dell'art. 2380 c.c. elimina il carattere "residuale" del modello tradizionale, ponendo i tre sistemi su un piano di equivalenza sia formale sia sostanziale.

In tale prospettiva, lo statuto sociale dovrà indicare espressamente il modello adottato.

Eventuali modifiche del sistema di governance produrranno effetti dalla data della riunione dell'organo competente convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

Sul piano sistematico, l'articolo 9 introduce una struttura normativa articolata in:

- un nucleo iniziale di regole comuni a tutti i sistemi;
- tre plessi normativi autonomi, ciascuno dedicato a un sistema specifico: artt. 2396 *decies* – 2409 *septies* c.c. per il modello con Collegio sindacale; artt. 2409 *novies* – 2409 *quinquiesdecies* c.c. per il sistema dualistico; artt. 2409 *septiesdecies* – 2409 *noviesdecies* c.c. per il sistema monistico.

### **Organi di controllo: funzioni rafforzate e nuovi doveri**

Il Decreto rafforza il ruolo degli organi di controllo, riferendosi il testo del Decreto non più al collegio sindacale, ove presente, ma genericamente all'"organo di controllo" così da ricomprendere anche gli organi di controllo dei sistemi di amministrazione e controllo alternativi al tradizionale valorizzandone la funzione di vigilanza e coordinamento nell'ambito dell'assetto societario, nonché sistematizzandone competenze e attribuzioni. In particolare:

- estensione del dovere di vigilanza al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- introduzione del principio di adeguatezza dei sistemi di intelligenza artificiale impiegati a fini di monitoraggio;
- rafforzamento degli obblighi di *reporting* degli organi di controllo verso l'assemblea, con potenziamento dei flussi informativi;
- riduzione dei meccanismi di intervento esterno (es. denunce all'autorità giudiziaria): il legislatore attribuisce centralità ai controlli interni, spostando l'approccio da uno schema reattivo (impugnazioni) a uno preventivo (governance corretta).

I nuovi obblighi informativi in materia di *corporate governance* riguardano anche:

- le politiche sull'utilizzo e il monitoraggio dei sistemi di intelligenza artificiale negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili;
- la gestione dei rischi informatici e di sicurezza cibernetica.

### **Responsabilità degli organi di amministrazione e controllo**

Il secondo comma dell'art. 2381-bis c.c. continua ad attribuire al consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; l'esame, quando elaborati, dei piani strategici, industriali e finanziari della società; la valutazione, sulla base della relazione degli organi delegati, del generale andamento della gestione.

Il nuovo art. 2381-ter, comma 4, c.c. introduce una significativa limitazione della responsabilità degli amministratori non delegati.

La norma prevede l'esclusione della responsabilità qualora le decisioni siano state assunte facendo "ragionevole affidamento" sulle informazioni ricevute in conformità alla legge e dello statuto, in considerazione delle specifiche competenze del singolo amministratore, diversificando, in tal modo, il grado di diligenza a seconda della specifica *expertise* del componente non esecutivo.

La disposizione si applica a tutti i modelli di *governance*, fermo restando quanto previsto dalle normative speciali nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

### **Organo di controllo: un doppio binario**

Il quadro in materia di responsabilità dei sindaci presenta una rilevante asimmetria tra società quotate e non quotate:

<b>Tipo di società</b>	<b>Regime di responsabilità del Collegio sindacale</b>
<b>S.p.A. non quotate (modello tradizionale)</b>	Limitazione alla responsabilità (c.d. <i>liability cap</i> ) ex art. 2407, co. 2, c.c. (L. 35/2025): responsabilità limitata a un multiplo del compenso
<b>Società quotate e ammesse a MTF</b>	Nessun limite: responsabilità solidale piena con gli amministratori per i danni derivanti da omessa vigilanza (nuovo art. 151.2 TUF)
<b>Sistemi senza Collegio sindacale (dualistico/monistico)</b>	Regime invariato: responsabilità solidale con l'organo gestorio senza massimale di responsabilità

La ratio della scelta per le società quotate, secondo la relazione illustrativa, risiede nella complessità del ruolo e nell'esigenza di tutela del mercato e degli investitori diffusi.

### **Assemblea: partecipazione e voto**

#### ***Modalità di svolgimento***

La riforma favorisce lo svolgimento delle assemblee delle società quotate con modalità non in presenza. Anche in assenza di una specifica previsione statutaria, l'organo amministrativo potrà disporre:

- lo svolgimento dell'assemblea mediante mezzi telematici;
- l'intervento tramite rappresentante designato.

Resta ferma la facoltà dei soci rappresentanti almeno un ventesimo del capitale sociale, avente diritto di voto sulle materie all'ordine del giorno, di richiedere lo svolgimento in presenza.

Sono inoltre introdotte disposizioni finalizzate a contenere comportamenti ostruzionistici o meramente dilatori durante le assemblee.

#### ***Voto plurimo e maggiorato: sterilizzazione***

Le azioni a voto plurimo e a voto maggiorato perdono il relativo potenziamento del diritto di voto, esprimendo un solo voto, per le deliberazioni aventi ad oggetto:

- fusioni che comportino il delisting della società;
- trasferimento della sede sociale all'estero;
- procedura di acquisto totalitario su autorizzazione dei soci;
- delisting e down-listing.

#### **Acquisto totalitario su autorizzazione dei soci**

Viene introdotta una nuova procedura che consente all'assemblea straordinaria delle società quotate di autorizzare l'acquisto totalitario delle azioni da parte di un soggetto individuato dall'organo amministrativo.

La deliberazione richiede il voto favorevole di almeno il 75% del capitale rappresentato in assemblea.

#### **OPA: nuova soglia unica**

In ambito quotate, la riforma stabilisce una soglia OPA totalitaria unica al 30% della partecipazione sociale o dei diritti di voto. Viene eliminata la precedente soglia ridotta del 25% prevista per le società di maggiori dimensioni (non PMI) e la possibilità per le PMI di individuare statutariamente una soglia diversa.

#### **Abrogazione del divieto di interlocking**

L'art. 8 del decreto abroga il divieto di *interlocking* (articolo 36, D.L. 201/2011), che vietava ai componenti dei Consigli di amministrazione di banche e assicurazioni concorrenti di ricoprire incarichi incrociati. La misura è stata ritenuta non più necessaria come presidio autonomo.

#### **Regime semplificato per neo quotate e PMI quotate**

Per le società di nuova quotazione e per le PMI quotate con capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro è previsto un regime speciale con *opt-in* mediante modifica statutaria. Il regime semplificato consente:

- maggiore flessibilità per le operazioni con parti correlate;
- nomina degli organi sociali con metodi alternativi al voto di lista;
- possibile esclusione di alcune cause di recesso;

- quorum semplificati per modifiche statutarie;
- possibilità di rendere non vincolante la delibera assembleare sulla politica di remunerazione.

#### **Delibere assembleari: dal formalismo alla qualità del processo**

La riforma, pur non modificando testualmente gli articoli 2377, c.c. (annullabilità) e 2379, c.c. (nullità), ne trasforma il contenuto applicativo. Lo spettro delle violazioni che possono fondare l'annullabilità si estende a:

- difetti di informazione tra gli organi;
- carenze nei flussi informativi verso l'assemblea;
- incoerenze nel sistema di governance adottato.

Il modello che emerge è quello di un'efficacia delle deliberazioni a tre livelli:

- formale (regolarità procedurale);
- sostanziale (integrità informativa);
- sistemica (coerenza tra delibera, governance e controlli).

#### **Adeguamento degli statuti: cosa fare**

Le società devono valutare l'opportunità di adeguare i propri statuti alla luce delle seguenti novità:

<b>Adempimento</b>	<b>Priorità</b>
Indicare espressamente il sistema di governance adottato (art. 2380 c.c.)	Alta
Aggiornare le clausole su convocazione e svolgimento assemblee (modalità telematiche)	Alta
Verificare le clausole su voto plurimo/maggiorato	Media
Valutare l'eventuale <i>opt-in</i> al regime semplificato (PMI quotate)	Se applicabile
Adeguare i flussi informativi degli organi di controllo verso l'assemblea	Alta
Inserire policy su AI e sui rischi informatici nella relazione di corporate governance	Media

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

**Studio Berta Nembrini Colombini & Associati**